DECRETO-LEGGE 13 novembre 2026, n. 207

Disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas. (26G00227)

(GU n.265 del 13-11-2026)

Vigente al: 14-11-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrita' e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, recante «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico»;

Considerato che si rende opportuno intervenire sugli articoli 4, 6 e 9 del menzionato decreto-legge n. 21 del 2026, per assicurarne una piu' efficace applicazione nel contesto dell'attuale quadro normativo eurounitario in materia di aiuti di Stato e di regolazione dei

mercati elettrici;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sui predetti articoli del decreto-legge n. 21 del 2026, al fine di rafforzare l'efficacia delle misure di contenimento dei costi dell'energia al persistere dell'eccezionale volatilita' delle quotazioni del gas naturale e dei conseguenti effetti sui prezzi dell'energia elettrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, i commi 12 e 13 sono abrogati;

b) all'articolo 6:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta, con uno o piu' provvedimenti, delle linee guida, in attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, contenenti i criteri per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacita' degli operatori del mercato all'ingrosso, allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, in conformita' a quanto stabilito dagli orientamenti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia del 18 dicembre 2024. Con i medesimi provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA definisce altresi' i criteri sulla base dei quali le condotte degli operatori del mercato all'ingrosso sono considerate pratiche abusive ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011.

2. L'ARERA, con uno o piu' provvedimenti, definisce le modalita' con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di

natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas applicati ai prelievi di gas naturale, ulteriori rispetto a quelli gia' oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso per gli impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, nonche' per quelli alimentati da gas derivati, con esclusione di quelli assoggettati ai regimi di essenzialita' con reintegrazione dei costi, nei limiti dei prelievi di combustibile funzionali alla produzione dell'energia elettrica immessa in rete o consumata in sito nell'ambito dei sistemi semplici di produzione e consumo. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma e' coperto mediante componenti applicate ai prelievi di energia elettrica e all'energia elettrica consumata in sito, secondo le modalita' definite dall'ARERA, che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato con la citata deliberazione n. 96/2020/R/eel.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposito provvedimento, disciplina un meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici di un importo definito dalla medesima Autorita' con adeguato anticipo e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani. Il rimborso e' riconosciuto agli impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, nonche' a quelli alimentati da gas derivati, con esclusione di quelli assoggettati ai regimi di essenzialita' con reintegrazione dei costi, nei limiti dei prelievi di combustibile funzionali alla produzione dell'energia elettrica immessa in rete o consumata in sito nell'ambito dei sistemi semplici di produzione e consumo. Il rimborso e' definito dall'ARERA, per un lasso temporale non superiore a diciotto mesi, in modo da evitare significative distorsioni sul mercato interno, limitare le variazioni degli scambi transfrontalieri di energia elettrica, minimizzare gli effetti sull'ordine di merito nel mercato nazionale e consentire una convergenza graduale verso i prezzi di mercato, evitando variazioni repentine alla fine del periodo di applicazione della misura. I rimborsi non possono comunque assumere valori superiori, per i prelievi riferiti a ciascun giorno, alla differenza, se positiva, tra il prezzo registrato, con riferimento al gas consegnato il giorno precedente a quello cui i suddetti prelievi si riferiscono, nel mercato all'ingrosso a pronti presso il TTF (Title Transfer Facility) e un valore di 58.9 euro/MWh. In relazione ai periodi di mercato in cui il prezzo non e' fissato dall'offerta di uno degli impianti termoelettrici beneficiari del rimborso di cui al primo periodo, l'ARERA provvede a ridurre l'entita' del rimborso medesimo di un importo determinato, per ciascuno dei suddetti periodi, sulla base della differenza, nel medesimo lasso temporale, tra il prezzo di mercato e l'ultima offerta accettata di un impianto termoelettrico di

cui al secondo periodo. La differenza di cui al quinto periodo e' determinata tenendo conto degli impatti della configurazione zonale del mercato. La riduzione dell'entita' del rimborso non si applica nel caso di impianti termoelettrici collocati nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo.»;

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Alla copertura finanziaria del meccanismo di rimborso di cui al comma 3 si provvede mediante l'applicazione, ai soggetti responsabili del bilanciamento, di appositi corrispettivi commisurati all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo riconducibili ai medesimi soggetti, secondo le modalita' definite dall'ARERA. Nel caso dell'energia elettrica consumata in sito nell'ambito dei sistemi semplici di produzione e consumo, i corrispettivi di cui al primo periodo sono applicati ai produttori, ai quali e' riconosciuto il rimborso di cui al comma 3. E' esclusa dall'applicazione dei corrispettivi di cui al presente comma:

a) l'energia elettrica, oggetto di contratti a termine sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e prodotta da impianti alimentati da energia rinnovabile entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2017 che non abbiano beneficiato di incentivi;

b) l'energia elettrica corrispondente alla eventuale differenza positiva tra acquisti e vendite all'ingrosso, a prezzi non correlati all'andamento del mercato a pronti, effettuati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, nella quantita' strettamente necessaria e funzionali ad assicurare la fornitura dei punti di prelievo serviti a condizioni economiche non indicizzate ai prezzi di mercato spot dell'energia. La differenza di cui alla presente lettera e' valutata con riferimento all'insieme delle societa' del gruppo, ivi incluse le societa' controllate, cui appartiene il soggetto responsabile del bilanciamento, e tenendo conto dell'energia elettrica prodotta;

c) l'energia elettrica prelevata dagli impianti di accumulo per la successiva immissione in rete, nonche' quella prelevata per la fornitura dei servizi ancillari.

3-ter. Nel caso in cui, nel medesimo gruppo, siano presenti piu' soggetti responsabili del bilanciamento, l'energia elettrica di cui alla lettera b) del comma 3-bis e' ripartita tra i soggetti medesimi sulla base di criteri individuati da ARERA.

3-quater. Al fine di beneficiare delle esclusioni di cui al comma 3-bis, terzo periodo, i responsabili del bilanciamento sono tenuti a trasmettere ad ARERA apposite dichiarazioni redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3-quinquies. Il corrispettivo di cui al comma 3-bis, primo e secondo periodo, e' applicato, in ogni caso, nel limite di 15 euro/MWh con riferimento all'energia elettrica prodotta da impianti

di generazione rinnovabile nella quantita' strettamente necessaria e funzionale ad assicurare la fornitura dei punti di prelievo serviti a condizioni economiche non indicizzate ai prezzi di mercato spot dell'energia. Il limite di cui al primo periodo si applica anche con riferimento all'energia elettrica ceduta, ancorche' indirettamente, a soggetti terzi per la fornitura di punti di prelievo serviti a condizioni economiche non indicizzate ai prezzi di mercato spot dell'energia.

3-sexies. I corrispettivi applicati ai sensi del comma 3-bis, primo e secondo periodo, ai soggetti responsabili del bilanciamento o ai produttori non possono essere traslati sui clienti finali se non nei limiti dell'energia elettrica assoggettata ai corrispettivi stessi e per i soli consumi afferenti a contratti che prevedano condizioni economiche indicizzate ai prezzi di mercato spot dell'energia. Con riferimento all'energia consumata in sito nell'ambito dei sistemi semplici di produzione e consumo, i benefici netti derivanti dai commi 3 e 3-bis sono trasferiti ai clienti finali.»;

c) all'articolo 9, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti da adottare entro il 30 novembre 2026, definisce le modalita' di impiego delle risorse di cui ai commi 1 e 2 da destinare alla riduzione degli oneri del gas naturale applicati ai clienti finali nei limiti delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dei suddetti commi 1 e 2 e della relativa annualita', per garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 novembre 2026